

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 2259

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1995

Norme per l'attuazione del diritto alla casa
per le giovani coppie

ONOREVOLI SENATORI. - In un momento come quello che sta vivendo la nostra società è parere concorde ed unanime che il recupero dei valori è un dato essenziale per una migliore convivenza e che la famiglia, a tale proposito, rappresenta uno dei cardini fondamentali.

Eppure poco si fa per permettere a nuove famiglie di nascere.

I giovani sono sempre più spinti a posticipare il matrimonio. Ma molto spesso la scelta dei giovani verso la cosiddetta «famiglia lunga» (i giovani si fanno più restii ad uscire dalla famiglia di origine) è determinata da fattori economici, dalla elevata disoccupazione e dalla carenza di abitazioni loro economicamente accessibili.

Il discorso sulla famiglia è troppo ampio perchè possa in questa sede essere affrontato: quello che qui preme sottolineare e cercare di risolvere è il problema del diritto alla casa per le giovani coppie.

La nostra Costituzione all'articolo 31 prevede che la Repubblica deve agevolare «con misure economiche e altre provvidenze la

formazione della famiglia». Perchè la famiglia possa nascere è anche necessario che abbia una abitazione adatta alle sue esigenze. È vero che alcune regioni già prevedono una riserva di alloggi per le giovani coppie nei programmi di edilizia residenziale pubblica, convenzionata o sovvenzionata, ma occorre fare di più

L'interesse di questo disegno di legge è quello di permettere alle giovani coppie l'accesso facilitato al diritto alla casa.

Con l'articolo 1 si prevedono interventi da parte delle regioni per soddisfare le esigenze abitative delle giovani coppie che intendano contrarre matrimonio.

L'articolo 2 prevede aliquote riservate alle giovani coppie nei programmi di edilizia residenziale pubblica.

L'articolo 3 prevede agevolazioni fiscali a favore dei soggetti indicati.

Onorevoli colleghi, chiedo l'impegno di tutti per l'approvazione di questo disegno di legge che ritengo un importante passo per sostenere la famiglia.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Finalità)*

1. Al fine di agevolare la formazione di nuovi nuclei familiari, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 31 della Costituzione, le regioni, sulla base delle disposizioni della presente legge, promuovono interventi per facilitare il soddisfacimento delle esigenze abitative di giovani coppie che intendano contrarre matrimonio.

Art. 2.*(Aliquota di riserva nei programmi di edilizia residenziale pubblica)*

1. Per realizzare quanto previsto dall'articolo 1, nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata, convenzionata o agevolata, alle coppie che intendono contrarre matrimonio viene destinata una percentuale non inferiore al 20 per cento degli alloggi disponibili. Tale percentuale di riserva è estesa al patrimonio edilizio gestito dai comuni.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni o le amministrazioni competenti emanano, secondo le disposizioni vigenti in materia, bandi speciali di durata triennale relativi ad alloggi distinti secondo il comune di ubicazione, riservati a coppie i cui componenti, alla data di pubblicazione del bando, non abbiano superato i trentacinque anni di età, individuando eventualmente ulteriori parametri per l'assegnazione del punteggio ai fini della formazione delle specifiche graduatorie.

3. A pena di decadenza, la coppia deve contrarre matrimonio entro un anno dalla avvenuta consegna dell'unità immobiliare ad uso abitativo.

4. Le domande per l'inserimento nelle graduatorie speciali di cui al comma 2 possono essere presentate in relazione agli alloggi ubicati nei comuni, rispettivamente:

a) di residenza della coppia o di uno dei suoi componenti;

b) di svolgimento dell'attività lavorativa.

5. In caso di seconda vendita, trascorso almeno un anno dalla data del matrimonio, questa deve essere effettuata con le medesime condizioni e alle stesse categorie per le quali erano stati effettuati gli interventi regionali di cui alla presente legge.

6. Nell'atto di compravendita gli interessati devono dichiarare, a pena di nullità dell'intera agevolazione, di non essere proprietari di altro fabbricato o porzione di fabbricato ad uso abitativo e di voler adibire l'alloggio a propria abitazione.

Art. 3.

(Agevolazioni fiscali)

1. A favore dei soggetti indicati all'articolo 1, nell'ipotesi di acquisto congiunto di un immobile ad uso di abitazione principale, è stabilita l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento, oltre alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'immobile da acquistare sia ubicato in un comune individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.